

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

1. L'Associazione denominata "UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT" (U.N.V.S.) si è costituita il 29 aprile 1954 a seguito della fusione dell'Associazione Nazionale Veterani Sportivi con l'Unione Italiana Veterani dello Sport, assumendo tale denominazione per delibera dell'Assemblea Nazionale Straordinaria di Genova del 9 maggio 1975 e l'attuale definitiva denominazione di "UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT (U.N.V.S.)" APS per delibera dell'Assemblea Nazionale Straordinaria di Stresa del 25/5/2019.
2. L'U.N.V.S. è riconosciuta:
 - a) dal CONI in qualità di Associazione Benemerita con spiccata vocazione alla promozione ludico-sportiva;
 - b) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Associazione di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.L. 2 luglio 2017 n. 117.
3. La sede operativa e sociale è in Milano.
4. L'U.N.V.S. promuove e diffonde gli ideali e i valori autentici dello sport mediante manifestazioni sportive e culturali a livello nazionale e territoriale coinvolgendo i giovani, gli anziani che ancora praticano lo sport, le categorie disagiate come i disabili per i quali lo sport è uno strumento importante di socializzazione e integrazione e comunque il maggior numero possibile di Soci. L'U.N.V.S. svolge tutte le sue attività e iniziative in conformità con i principi del CIO e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e dei Principi Fondamentali del CONI stesso.
5. L'Unione, associazione di promozione sociale, è apolitica, senza fine di lucro e promuove lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, così come previsto dall'art. 35 c. 1, del D. Lgs. 117/2017, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del D.LGS. n. 117/2017
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del D.LGS. n. 117/2017
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera k) del D.LGS. n. 117/2017
 - Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l) del D.LGS. n. 117/2017
 - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t) del D.LGS. n. 117/2017
 - Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a

sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u) del D.LGS. n. 117/2017

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v) del D.LGS. n. 117/2017

Più in particolare l'Unione si propongono le seguenti finalità:

- a) tenere vivo lo spirito e la passione per lo sport e sviluppare i vincoli amicali fra tutti gli sportivi;
- b) riunire tutti i veterani dello sport al fine di essere sprone e guida ai giovani, che si dedicano o si avvicinano allo sport con l'esempio, la disciplina e la propria competenza, alimentando la passione, promuovendo iniziative ludico-sportive, tecniche, educative, formative, culturali e ricreative, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini, per le migliori fortune dello sport italiano;
- c) organizzare manifestazioni, gare e tornei di qualunque sport riservate ai Soci;
- d) collaborare, fra gli altri, col CONI, con le singole Federazioni, con le Discipline Sportive Associate, con gli Enti di Promozione Sportiva, con gli Enti locali, con le associazioni sportive e gli enti turistici, con le scuole pubbliche e private, offrendo patrocinio ed organizzazione con particolare riguardo allo sport giovanile, attraverso attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico e mettere in atto iniziative di sostegno alle categorie svantaggiate e di lotta al doping ed alla violenza nello sport;
- e) prestare solidarietà in favore dei colleghi veterani ed aiuti ai Soci che si trovino in difficoltà;
- f) promuovere rapporti internazionali con Associazioni similari straniere, valorizzando così l'ideale sportivo come mezzo di coesione e di solidarietà tra i popoli.

6. L'U.N.V.S. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, ed in armonia allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI **aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping.**

7. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'Unione gode di autonomia tecnico scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza diretta del CONI.

8. L'U.N.V.S. ha durata illimitata salvo delibera di scioglimento o fusione adottata dall'Assemblea Nazionale con la procedura di cui al successivo art. 7.

ART. 2 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito dalle quote annuali degli iscritti e dalle eventuali donazioni o lasciti e qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

2. E' istituito un fondo di solidarietà facente parte del patrimonio dell'ente.

3. Il fondo di solidarietà è destinato solo alle finalità di cui all'art. 1 c. 5, lett. e) ed è costituito dalle liberalità espressamente devolute dai soci o da terzi.

4. I Soci non hanno diritto in nessun caso ad ottenere quote di patrimonio sociale, sia nel caso che venga meno la loro qualità di Soci sia in caso di scioglimento dell'Unione.

5. In nessun caso possono essere distribuiti fra i Soci, anche in forma indiretta, gli eventuali proventi dell'attività, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del Registro Unico del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale

ART. 3 – SOCI

1. Possono essere iscritti come Soci tutti i soggetti senza distinzione di età, sesso, religione e che abbiano militato o militino in seno ad una federazione sportiva, ad una DSA, EPS, nell'ambito del CONI, quali atleti, dirigenti, ufficiali di gara, cronometristi, medici sportivi, giornalisti sportivi e tutti coloro che abbiano operato od operino nel campo dello sport.

2. È fatto divieto di far parte dell'U.N.V.S. per un periodo di 10 anni a quanti si siano sottratti volontariamente, a sanzioni irrogate nei loro confronti con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento.

3. Il Socio colpevole di aver eluso i suddetti divieti viene deferito agli organi disciplinari per le sanzioni del caso.

4. Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 2, da parte della Segreteria Generale sarà messa apposta attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti suindicati è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi dall'UNVS, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.

Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'UNVS, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del Coni per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato.

Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma 2. è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. Sono altresì punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione applicabile.

6. I Soci si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e testimonial.

a) Soci ordinari: tutti coloro, sia di sesso maschile che femminile, che operano o abbiano comunque operato nel campo dello sport quali atleti, dirigenti, tecnici, istruttori, ufficiali di gara, cronometristi, medici sportivi, giornalisti sportivi, insegnanti di educazione fisica.

b) Soci sostenitori: i Soci ordinari che, oltre a pagare la quota associativa alla Sezione, versano un contributo aggiuntivo all'U.N.V.S. nazionale.

c) Soci benemeriti: persone, Enti, Associazioni ed Istituzioni che, nei modi più diversi, dall'interessamento all'aiuto finanziario, contribuiscono fattivamente allo sviluppo dell'Unione.

d) Soci testimonial: coloro, senza limiti di età, che abbiano conquistato titoli o primati olimpici, mondiali o nazionali.

7. Le quote di tesseramento da versarsi alla Segreteria Nazionale vengono stabilite dal C.D.N. nell'ultima riunione di ogni anno, ferma restando la facoltà di ogni singola Sezione di fissare la quota di rispettiva competenza.

8. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno diritti e facoltà paritetici.

2. I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'U.N.V.S. nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e a adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni sociali.

3. I Soci sono tenuti, altresì, all'osservanza del codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
4. I Soci possono partecipare all'attività ufficiale dell'Unione in base allo Statuto e al Regolamento Organico attuativo dello Statuto medesimo.
5. I Soci possono concorrere, se in possesso dei requisiti richiesti, alle cariche elettive sociali.
6. Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il tesseramento.
7. La qualità di Socio si perde per dimissioni o per cancellazione in caso di morosità o per radiazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

ART. 5 – ORGANI ASSOCIATIVI DELL'U.N.V.S.

Sono organi dell'U.N.V.S.:

a) CENTRALI

1. L'Assemblea Nazionale;
2. Il Presidente Nazionale;
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
4. Il Comitato di Presidenza;
5. Il Segretario Generale
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

b) PERIFERICI

1. Il Delegato Regionale;
2. La Consulta Regionale
3. L'Assemblea della Sezione;
4. Il Presidente della Sezione;
5. Il Consiglio Direttivo della Sezione;
6. Il Revisore dei Conti della Sezione.

c) ORGANI DISCIPLINARI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
2. La Commissione Nazionale d'Appello.

Tutte le cariche sono onorifiche, gratuite e rinnovabili.

Le funzioni esclusive dei suddetti organi previste dallo statuto non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza dal Presidente Nazionale e/o dal Comitato di Presidenza in luogo del Consiglio Direttivo Nazionale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.

ART. 6 – ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Unione e delibera a maggioranza relativa.
2. Essa è composta da tutte le Sezioni rappresentate dai rispettivi Presidenti e dai delegati eletti nelle Assemblee sezionali secondo il seguente criterio:
 - a) Le Sezioni con numero di Soci sino a 50 sono rappresentate dal solo Presidente;
 - b) Le Sezioni con numero di Soci da 51 a 100 sono rappresentate dal Presidente per il 50% e da 1 delegato eletto per il rimanente numero di Soci;
 - c) Le Sezioni con numero di Soci da 101 a 200 sono rappresentate dal Presidente per il 50% e da 2 delegati eletti per il rimanente numero di Soci suddiviso in parti uguali;
 - d) Le Sezioni con numero di Soci da 201 a 300 sono rappresentate dal Presidente per il 50 % e da 3 delegati eletti per il rimanente numero di Soci suddiviso in parti uguali;
 - e) Le Sezioni con numero di Soci da 301 a 400 sono rappresentate dal Presidente per il 50 % e da 4 delegati eletti per il rimanente numero di Soci suddiviso in parti uguali;
 - f) Le Sezioni con numero di Soci da 401 a 500 sono rappresentate dal Presidente per il 50 % e da 5 delegati eletti per il rimanente numero di Soci suddiviso in parti uguali;

g) Le Sezioni con numero di Soci da 501 a 600 sono rappresentate dal Presidente per il 50 % e da 6 delegati eletti per il rimanente numero di Soci suddiviso in parti uguali;

h) Stesso criterio se il numero di Soci dovesse superare il numero di 600.

In caso di impedimento del Presidente di Sezione, parteciperà all'Assemblea un suo rappresentante da lui espressamente nominato in conformità di quanto indicato all'Art. 25 comma 3, e comunicato per iscritto alla Segreteria Generale.

3. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocata con avviso sottoscritto dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- giorno e ora di convocazione (in prima e seconda convocazione)
- luogo di riunione
- ordine del giorno

L'avviso sarà reso noto, almeno 90 giorni prima della data fissata, sulla rivista "Il Veterano dello Sport".

La convocazione ufficiale, contenente anche l'elenco delle Sezioni aventi diritto al voto con il relativo numero di Soci tesserati, sarà inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC ovvero con qualsiasi mezzo equipollente idoneo ad assicurare la ricezione, ai Dirigenti Nazionali, ai Delegati Regionali ed alle Sezioni almeno 60 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea, e pubblicata sulla homepage del sito internet dell'UNVS.

Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature saranno pubblicate sul sito internet dell'UNVS, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente. L'impugnazione deve essere proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet, secondo modalità e procedure previste nel Regolamento Organico.

4. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri può essere chiamato a svolgere le funzioni della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio.

In ogni caso i componenti della Commissione Verifica Poteri ed i componenti della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.

5. L'Assemblea è aperta. Tutti i Soci vi possono partecipare con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

6. L'Assemblea Nazionale ordinaria viene indetta entro il primo quadrimestre di ogni anno, ad eccezione dell'Assemblea ordinaria elettiva che deve essere svolta entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

7. Su richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, sarà dal Presidente convocata una Assemblea straordinaria per le decisioni sugli argomenti che sono contenuti nella richiesta di convocazione, purché gli stessi siano ritenuti ammissibili dal Collegio dei Probiviri.

8. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti sezionali aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, tranne che per quelle elettive per le quali è comunque necessario un quorum pari al 33% degli aventi diritto al voto.

9. Per le elezioni alle cariche associative è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi – salvo diverso avviso dell'assemblea – si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

10. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

a) delibera sul rendiconto gestionale corredato dalla relazione predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale e relativa alle attività svolte nel periodo intercorso dalla precedente assemblea fermo restando che eventuali avanzi di gestione, nonché fondi e/o riserve, non potranno, in nessun caso,

essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere investiti a favore di iniziative sportive a carattere sociale;

b) fissa le principali linee programmatiche ed associative;

c) elegge, secondo **quanto previsto dai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA del CONI, entro il 15 marzo dell'anno successivo** alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, con votazioni separate e successive, il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i componenti del Collegio dei Probiviri, i componenti della Commissione Nazionale d'Appello, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed i suoi componenti; sono eletti alle diverse cariche i candidati che conseguono il maggior numero di preferenze, mentre il Presidente Nazionale, per essere eletto, deve conseguire la maggioranza assoluta dei voti.

d) può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario;

e) si pronuncia sulla convalida di eventuali referendum;

f) delibera, altresì, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.;

g) relativamente alla nomina degli organi collegiali ogni avente diritto al voto dovrà esprimere le proprie preferenze per un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei membri dei relativi Organi.

11. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il potere di indire, e il Presidente di convocare, l'Assemblea Nazionale straordinaria.

12. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

a) delibera sugli argomenti che hanno dato causa alla convocazione;

b) esamina e vota le modifiche allo statuto dell'Unione, da sottoporre successivamente alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

d) nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato elegge, con votazioni separate e successive e a scrutinio segreto, il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo nonché gli altri Organi Centrali.

e) **L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:**

- dalla metà più uno delle Sezioni aventi diritto a voto;
- dalla metà più uno dei componenti il CDN.

ART. 7 – SCIOGLIMENTO E FUSIONE

1. La proposta di scioglimento dell'Unione o di fusione dell'Unione con altre associazioni deve essere messa all'O.d.g. dell'assemblea, accompagnata da una breve nota illustrativa.

2. La proposta può essere formulata dal C.D.N. a maggioranza semplice dei suoi componenti.

3. La proposta può essere avanzata dai Presidenti delle Sezioni che rappresentino almeno i 3/5 degli associati aventi diritto al voto. La proposta è sottoposta al parere preventivo di ammissibilità del Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Collegio Nazionale dei Probiviri.

4. La proposta, con la relazione illustrativa e il parere motivato preventivo del C.D.N. è iscritta all'O.d.G. dell'assemblea ordinaria, o di una apposita assemblea straordinaria.

5. L'Assemblea delibera sulla proposta con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci come rappresentati ai sensi di Statuto.

6. Il C.D.N., a seguito dell'approvazione della proposta adotterà le conseguenti deliberazioni necessarie per i procedimenti di scioglimento o di fusione, deliberati dall'assemblea, tenuto conto della normativa vigente e delle indicazioni da parte del CONI.

ART. 8 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifiche allo Statuto debbono essere determinate e specifiche, e devono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, da una breve relazione illustrativa.

2. Le proposte possono essere formulate dal C.D.N., a maggioranza semplice dei suoi componenti.

3. Le proposte possono essere avanzate da qualunque Sezione, previa delibera del relativo Consiglio Direttivo.

Le proposte – in questo caso – sono sottoposte all'esame del C.D.N. che – a maggioranza – sentito il parere del Collegio dei Probiviri, ne delibera l'ammissibilità.

4. Le proposte, se dichiarate ammissibili, sono sottoposte alla approvazione dell'Assemblea annuale in sede straordinaria, con le modalità previste dall'art. 6.

ART. 9 – PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Unione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale dell'attuazione degli scopi associativi. **Ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Associazione. Deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.**

2. Presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e il Comitato di Presidenza, esercitando le funzioni necessarie per il conseguimento delle finalità associative.

Le funzioni esclusive del Presidente Nazionale previste dallo statuto non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza dal Presidente Nazionale in luogo del Consiglio Direttivo Nazionale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.

3. Nomina il Segretario Generale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Dirige, coordina e controlla l'ottemperanza dei compiti assegnati ai Consiglieri Nazionali, ai Delegati Regionali, ai vari organismi ad hoc costituiti per il conseguimento di finalità specifiche, a Soci incaricati dal Presidente o dal C.D.N. di particolari funzioni.

5. Mantiene i contatti con i vertici del CONI, delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle altre Associazioni Benemerite.

6. Per l'assolvimento dei suoi compiti si avvale della collaborazione dei Vicepresidenti Nazionali, dei Consiglieri Nazionali nonché di quella del Segretario Generale e della Segreteria Generale.

7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vicepresidente Vicario o in subordine dal Vicepresidente più anziano di età, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

8. In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Nazionale con conseguente convocazione – a cura del Vice Presidente Vicario – di una assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 60 giorni e da celebrarsi nei successivi 30.

Al Vice Presidente Vicario spetterà l'ordinaria amministrazione e **gli atti conservativi o indifferibili** sino all'elezione di cui al **presente** comma.

9. In caso di dimissioni, si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria elettiva che va convocata entro 60 gg. e celebrata nei successivi 30.

10. La *prorogatio* cessa con la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria elettiva. Gli organi rinnovati dureranno in carica per il tempo residuo al completamento del quadriennio olimpico.

11. Il Presidente Nazionale può invitare a partecipare alle singole riunioni del C.D.N. un Delegato Regionale per ciascuna area (Nord, Centro, Sud) e ciò con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La relativa scelta viene riservata al Presidente pro-tempore che la esercita dopo aver consultato i Delegati Regionali delle rispettive aree di competenza e può essere rinnovata anno per anno.

12. Il Presidente Nazionale, al termine dell'incarico, assume la qualifica di Presidente Emerito.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone del Presidente e di 9 Consiglieri Nazionali ripartiti fra le tre aree (Nord, Centro, Sud), in modo da assicurare adeguata rappresentanza di ciascuna area e di tener conto delle esigenze particolari del territorio.

I Consiglieri Nazionali vengono eletti dall'Assemblea Nazionale attraverso tre circoscrizioni interregionali (Nord, Centro, Sud).

Al fine di favorire nella composizione del Consiglio Direttivo Nazionale una presenza minimale di genere, deve essere garantita in sede di presentazione ed approvazione delle liste elettorali, come previsto dal vigente Regolamento Organico, la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso.

I Consiglieri Nazionali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio nazionale del CONI.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, alla prima riunione successiva alle votazioni:

- elegge nel proprio seno 3 Vicepresidenti Nazionali, di cui uno vicario, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud;
- prende atto della scelta del Segretario Generale da parte del Presidente Nazionale a cui spetta la nomina sentito il Consiglio Direttivo Nazionale medesimo;
- nomina il Direttore responsabile della rivista "IL VETERANO dello SPORT" tra gli iscritti all'Unione che non ricoprano alcun altro incarico.

3. Viene convocato almeno quattro volte all'anno con possibilità che la riunione si tenga anche in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC ovvero con qualsiasi mezzo equipollente idoneo ad assicurare la ricezione, 30 giorni prima della data fissata e comunque ogni volta che il Presidente Nazionale ne ravvisi la necessità o la convocazione venga richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri 4. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito dalla metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale attua la volontà dell'Unione emersa dalle Assemblee Nazionali, e, quale organo di gestione e amministrazione:

- a) determina i principi generali che riguardano l'amministrazione associativa, la costituzione di commissioni, comitati e gruppi di lavoro;
- b) predispose il rendiconto gestionale e la relazione che lo accompagna, il bilancio di previsione e le relative variazioni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- c) approva il bilancio di previsione entro l'anno precedente a quello di riferimento;
- d) indice le Assemblee Nazionali nei termini statutariamente previsti;
- e) richiede a mezzo dei loro Presidenti l'intervento del Collegio dei Probiviri, della Commissione Nazionale d'Appello e del Collegio dei Revisori dei Conti nelle materie di rispettiva competenza;
- f) interpella i Soci, tramite le Sezioni, a mezzo referendum;
- g) delibera i regolamenti dell'Unione e le relative modifiche;
- h) può formulare proposte di modifica dello Statuto;
- i) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti;
- j) riconosce le Sezioni e delimita il loro ambito territoriale, tenuto conto della eventuale presenza di altre Sezioni già costituite, esercitando il controllo di legittimità sull'elezione dei suoi organi;
- k) nel caso una Sezione non sia in grado di funzionare per qualsiasi motivo e l'intervento del Delegato Regionale previsto al comma 6 dell'Art. 20 sia risultato non risolutivo, il C.D.N. può nominare un commissario con il compito di ricostituire gli organi sociali della Sezione normalizzandone l'attività; decorso inutilmente un anno dalla nomina, il commissario decade dalle sue funzioni e il C.D.N. prende atto della cessazione ad ogni effetto dell'attività della Sezione;
- l) in armonia con le speciali norme regolamentari vigenti assegna:
 - ai Soci che si siano resi benemeriti verso l'Unione il "Distintivo d'Onore" e il "Distintivo d'Argento";

- alle Sezioni e ai Delegati Regionali meritevoli rispettivamente il "Premio di Benemeritenza" con medaglia vermeil e il "Distintivo d'Argento";

m) stabilisce le quote associative dovute all'Unione;

n) nomina, su proposta delle Sezioni di competenza, i Delegati Regionali;

o) nomina i Soci benemeriti;

p) **revoca** il riconoscimento alle Sezioni il cui numero di Soci si riducesse a meno di venti.

6. In caso di vacanza di un Consigliere, il C.D.N., su proposta del Presidente, copre la vacanza chiamando a farne parte il primo dei non eletti, purché questi abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto nell'area di competenza. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si provvede alla copertura del posto vacante con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità del Consiglio, dovrà essere celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

ART. 11 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale decade:

a) per mancata approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea;

b) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti intendendosi per contemporanee le dimissioni presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni di calendario.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett.a), l'ordinaria amministrazione spetterà sia al Presidente che al Consiglio Direttivo Nazionale sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria;

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett.b), l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria;

4. L'Assemblea straordinaria deve essere celebrata entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

5. Le dimissioni che originano le decadenze degli organi sono irrevocabili.

ART. 12 – COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente Nazionale, dai Vicepresidenti Nazionali e dal Segretario Generale che assiste senza diritto di voto, redigendo il verbale.

2. Si riunisce, ogni qualvolta che il Presidente Nazionale ne ravvisi l'opportunità e quanto meno due volte l'anno.

3. Il Comitato di Presidenza è competente a trattare pratiche di ordinaria amministrazione, purché aventi carattere di particolare urgenza, relative a materia di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, al quale le inerenti deliberazioni assunte dovranno essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione successiva. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

4. Il Comitato di Presidenza predispone, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del primo Consiglio Direttivo Nazionale utile.

ART. 13 – VICE PRESIDENTI NAZIONALI

1. I Vicepresidenti Nazionali coadiuvano il Presidente e collaborano per la realizzazione di tutte le attività istituzionali dell'U.N.V.S.

2. Sovrintendono al lavoro dei Delegati Regionali nelle rispettive zone di competenza con la collaborazione dei Consiglieri Nazionali,

3. Verificano e promuovono il buon funzionamento delle Sezioni attraverso i Delegati Regionali della propria Area.

4. Predispongono ed attivano piani di propaganda e reclutamento di Soci e la costituzione di nuove Sezioni, attraverso la stretta collaborazione dei Consiglieri Nazionali di Area e dei Delegati Regionali e avvalendosi dell'opera delle Commissioni Sviluppo di cui al successivo Art. 20.
5. Attuano periodici incontri di lavoro con i Delegati Regionali ed i Presidenti di Sezione della propria zona di competenza.
6. Dirimono, prima che si sviluppino effettive controversie, eventuali incomprensioni o tensioni sorte in seno alle Sezioni della loro zona, fruendo della collaborazione dei Delegati Regionali.
7. Intervengono – ove possibile – alle assemblee sezionali ed alle manifestazioni organizzate dalle Sezioni di competenza.

ART. 14 - CONSIGLIERI NAZIONALI

1. I Consiglieri Nazionali collaborano attivamente con i Vicepresidenti e i Delegati Regionali in tutte le tematiche che interessano la vita e l'operatività delle Sezioni della loro area di pertinenza.
2. I Consiglieri Nazionali:
 - a) partecipano alle riunioni interregionali;
 - b) possono assistere alle periodiche riunioni regionali;
 - c) possono essere chiamati a far parte di Commissioni e Gruppi di Lavoro e di Studio nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, quando se ne ravvisi la necessità, secondo le loro specifiche competenze;
 - d) possono ricevere deleghe permanenti per compiti specifici dal Presidente Nazionale.

ART. 15 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Nazionale al di fuori del Consiglio Direttivo Nazionale e svolge la sua attività prevalentemente presso la sede dell'Unione avvalendosi della Segreteria Generale.
- 2) Il Segretario Generale:
 - a) **provvede alla gestione amministrativa dell'Associazione e ne è direttamente responsabile;**
 - b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato di Presidenza svolgendo le funzioni di Segretario, redige e cura la tenuta dei relativi verbali;
 - c) esegue le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Presidente, comprese quelle originate dagli altri organi associativi nell'ambito delle attività di loro competenza, dopo avere espresso parere non vincolante;
 - d) traduce in direttive le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni del Presidente Nazionale e provvede a diramarle;
 - e) si coordina con il Presidente nel mantenere i contatti con gli organi del CONI, delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle altre Associazioni Benemerite;
 - f) mantiene i contatti con gli organi dell'Unione e gestisce i rapporti con i dipendenti ed i collaboratori dell'Unione medesima;
 - g) provvede al disbrigo della corrispondenza e firma quella priva di contenuto obbligazionale per l'Unione;
 - h) controlla il corretto tesseramento dei Soci ed il loro diritto a partecipare alle assemblee;
 - i) controlla la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante i documenti contabili in uso, è responsabile ed ha la custodia dei beni dell'Associazione.

ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Per effetto dell'appartenenza all'U.N.V.S. il Socio si impegna a non adire altre autorità diverse da quelle dell'Unione per la risoluzione di ogni controversia anche solo indirettamente riferibile alla vita sociale.
2. Il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di essere autorizzato per particolari e giustificati motivi a adire ad autorità diverse in deroga a quanto sopra disposto.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestivamente comunicazione all'interessato. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.

4. Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato. L'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi è sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dall'Unione.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri costituisce organo di giustizia di primo grado, si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente, il quale dovrà essere laureato in Giurisprudenza.

2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte dei Soci ed esprime parere scritto sugli argomenti che il Consiglio Direttivo Nazionale gli sottopone.

Inoltre:

a) promuove "motu proprio" o su denuncia degli organi associativi e/o dei Soci, l'azione disciplinare;

b) infligge i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 27 e ne cura l'esecuzione;

c) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle assemblee nazionali;

d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto.

3. I provvedimenti sono presi a maggioranza e le riunioni sono valide con la presenza di tre membri; i provvedimenti vanno comunicati sia all'interessato sia al Consiglio Direttivo Nazionale. Si deve, in ogni caso, garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti dovrà essere notificata all'interessato il quale, entro venti giorni dal ricevimento della contestazione stessa, potrà depositare controdeduzioni e richiedere di essere sentito personalmente.

4. È facoltà del Socio ricorrere contro i provvedimenti disciplinari alla Commissione Nazionale d'Appello nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione di primo grado.

5. Il Collegio dei Probiviri non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 18 – COMMISSIONE NAZIONALE D'APPELLO

1. La Commissione Nazionale d'Appello si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente, il quale dovrà essere laureato in Giurisprudenza.

2. La Commissione Nazionale d'Appello è l'organo di secondo ed ultimo grado.

Esamina i ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti disciplinari adottati, entro trenta giorni decorrenti dal deposito dell'atto di impugnazione. La Commissione procede all'intero riesame del caso, giudica su questioni di fatto e su denunciati errori o inosservanze circa il diritto, accertando quali siano le norme applicabili al caso concreto e che si siano osservate le regole di carattere procedurale disposte dallo Statuto o dal regolamento organico. Le decisioni della Commissione Nazionale d'Appello prese a maggioranza e le riunioni sono valide con la presenza di tre membri, sono definitive e non impugnabili; la Commissione non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri, tutti muniti di idonea professionalità, di cui tre effettivi e due supplenti, il cui Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.

3. Per la validità delle riunioni dovrà essere presente un numero di componenti tali da costituire maggioranza **con possibilità che la riunione si tenga anche in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il Collegio dei Revisori Conti:

- a) vigila sulla gestione economico-finanziaria dell'Unione ed esercita il controllo contabile;
- b) si riunisce trimestralmente per accertare la consistenza di cassa e controllare i documenti contabili;
- c) assiste con i componenti effettivi alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato di Presidenza. A tal fine deve essere formalmente invitato dalla Segreteria Generale;
- d) riferisce semestralmente al Consiglio Direttivo Nazionale sull'andamento della gestione dell'Unione redigendo un conto di esercizio, ogni volta che il Collegio lo ritenga opportuno, sulla situazione economico-finanziaria dell'anno in corso;
- e) si pronuncia, con relazione diretta all'Assemblea Nazionale, sulle variazioni al bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'Unione;
- f) esegue le verifiche di carattere amministrativo.

5. Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di una Assemblea straordinaria, nei casi previsti dal Codice Civile, da effettuarsi entro 45 gg. dalla richiesta.

6. Il Collegio non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Nazionale.

7. Per la decadenza dei singoli componenti si fa espresso riferimento al C.C., così come per le integrazioni e per quanto non espressamente previsto.

8. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo e non sia possibile procedere alle sostituzioni, dovrà essere convocata e celebrata entro 90 gg. l'Assemblea straordinaria.

ART. 20 – DELEGATI REGIONALI

1. Costituiscono il livello intermedio nella struttura organizzativa dell'U.N.V.S. e svolgono il ruolo di raccordo tra le Sezioni e gli Organi Centrali.

2. Sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta anche maggioritaria delle Sezioni della Regione.

3. Possono nominare un Comitato Regionale con compiti di supporto alla loro azione, nomina da sottoporre alla ratifica della Consulta Regionale.

4. La durata dell'incarico del Delegato Regionale è pari alla durata, anche residua, del Consiglio Direttivo Nazionale che li ha nominati.

5. I Delegati Regionali devono:

- a) coordinare le Sezioni della loro Regione mediante direttive in linea con quelle segnalate dalla Segreteria Generale in attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo nazionale e del Comitato di Presidenza;
- b) spronare ogni Sezione a svolgere intensa attività, tesa a organizzare manifestazioni sportive dedicate preferibilmente ai giovani ed a partecipare ai campionati U.N.V.S. a livello nazionale e regionale;
- c) convocare almeno due riunioni all'anno della Consulta Regionale;
- d) adoperarsi per la costituzione di nuove Sezioni nell'ambito della Regione di loro competenza avvalendosi dell'opera di una Commissione Sviluppo a tale scopo costituita su delibera della Consulta Regionale;

- e) organizzare eventi sia a carattere sportivo che culturale a livello regionale avvalendosi della collaborazione delle Sezioni;
 - f) operare d'intesa con il Vicepresidente Nazionale di Area e con i Consiglieri Nazionali di Area, dai quali ricevono supporto, direttive e personale collaborazione;
 - g) mantenere i contatti con il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale;
 - h) dirimere eventuali incomprensioni o tensioni in seno alle Sezioni di competenza;
 - i) intervenire, *quando possibile*, alle assemblee sezionali onde avere conoscenza del loro andamento e delle loro deliberazioni;
 - j) intervenire alle Assemblee costitutive delle Sezioni;
 - k) tenere i contatti con gli organi regionali del CONI, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva al fine di attuare possibili collaborazioni per iniziative volte all'organizzazione di eventi di comune interesse;
 - l) fornire collaborazione ai Delegati Regionali di altre Regioni quando da questi richiesta;
 - m) inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Vicepresidente Nazionale di Area, ai Consiglieri di Area ed alla Segreteria Generale una relazione sulla attività svolta;
 - n) proporre al Consiglio Direttivo Nazionale le benemeritenze da assegnare a Presidenti di Sezione della sua Regione.
6. In caso venga accertato che una Sezione non sia in grado di funzionare per qualsiasi motivo, il Delegato regionale deve convocare di sua iniziativa l'assemblea della Sezione, con la procedura prevista nel Regolamento Organico dell'U.N.V.S., allo scopo di favorire il ripristino della normale funzionalità.
7. I Delegati Regionali sono coordinati dal Vicepresidente Nazionale di Area coadiuvato dai Consiglieri Nazionali di Area.
8. La Segreteria Generale informa i Delegati Regionali su eventuali provvedimenti amministrativi e disciplinari adottati nei confronti di dirigenti o Soci delle Sezioni di loro competenza.
9. Allorquando ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà nominare, nella stessa regione, più Delegati Regionali assegnando a ciascuno le province di competenza.
10. Un Delegato Regionale per ciascuna Area può essere invitato dal Presidente Nazionale a partecipare alle riunioni del C.D.N. per rappresentare le istanze del territorio, senza diritto di voto.
11. I delegati regionali possono essere dichiarati decaduti dall'incarico:
- a) a loro domanda;
 - b) a seguito di loro accertata inattività;
 - c) per perdita della qualità di Socio;
 - d) per avvenuto trasferimento della residenza dalla loro regione;
 - e) a seguito di mozione di sfiducia proveniente dalla maggioranza delle Sezioni della Regione di competenza.
12. La decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale comporta l'automatica decadenza dei Delegati Regionali.

ART. 21 – LA CONSULTA REGIONALE

1. La Consulta Regionale è costituita da tutti i Presidenti di Sezione della Regione.
2. Viene convocata dal Delegato Regionale, in accordo col Vicepresidente di Area, almeno due volte l'anno al fine di:
- a) coordinare l'attività delle sezioni, incrementando i rapporti tra le sezioni e i Soci delle varie sezioni;
 - b) ottenere la collaborazione delle sezioni e dei Soci nell'attività diretta a creare, nella regione, nuove sezioni e di incentivare l'adesione di nuovi Soci;
 - c) coinvolgere le sezioni nell'attuazione dei programmi deliberati dall'Assemblea Nazionale e dal C.D.N.;
 - d) sollecitare le sezioni a proporre iniziative dell'Unione di interesse regionale e/o nazionale;

e) offrire collaborazione alle sezioni della Regione per le manifestazioni promosse dalle singole sezioni.

3. Della riunione verrà redatto un verbale sintetico, con lo scopo precipuo di documentare le proposte, le iniziative e gli impegni assunti.

Il verbale, redatto dal Delegato Regionale o da un Socio incaricato dal medesimo, verrà trasmesso al Vicepresidente, ai Consiglieri Nazionali di Area e alla Segreteria Nazionale, che ne curerà la consegna al Presidente Nazionale e al Segretario Generale.

4. La Consulta Regionale indica al C.D.N. il candidato alla carica di Delegato Regionale su proposta anche maggioritaria delle Sezioni della Regione.

ART. 22 – LA SEZIONE

1. La Sezione è l'unità di base dell'Unione e raggruppa i "veterani" di una determinata zona territoriale.

Solo associandosi alla Sezione, il veterano viene iscritto come Socio dell'U.N.V.S.

2. La Sezione gode di piena autonomia sia patrimoniale che gestionale.

3. Per essere validamente costituita, la Sezione deve contare almeno venti Soci ordinari residenti nella Provincia o anche nelle Province limitrofe.

4. La costituzione della Sezione è oggetto di presa d'atto da parte del C.D.N. dell'U.N.V.S. che, con la relativa delibera, riconosce la Sezione come propria articolazione territoriale.

5. La Sezione può dotarsi di un proprio Statuto, purché compatibile al presente Statuto U.N.V.S. e rispettoso dei principi di rappresentanza democratica. In mancanza di specifico Statuto, la Sezione, con la domanda di riconoscimento diretta al C.D.N. dell'U.N.V.S., dichiara comunque di assumere come proprie le specifiche norme dello Statuto U.N.V.S., in particolare quelle dei successivi articoli 23, 24, 25, 26.

6. Sono organi della Sezione:

a. l'Assemblea Sezionale

b. il Consiglio Direttivo sezionale

c. il Presidente della Sezione

d. il Collegio Sezionale dei Revisori dei Conti.

ART. 23 – L'ASSEMBLEA SEZIONALE

1. L'assemblea sezionale è composta da tutti i Soci in regola con il tesseramento.

2. L'assemblea sezionale, che si svolge con le modalità previste per l'assemblea nazionale, può essere ordinaria o straordinaria.

3. L'assemblea ordinaria si svolge una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, salvo quanto previsto al successivo comma 4 b); deve essere convocata dal Presidente con avviso inviato a tutti i Soci almeno 30 giorni prima della data di svolgimento e con affissione dello stesso avviso nella sede della Sezione.

4. L'assemblea ordinaria:

a) vota il conto consuntivo, il bilancio preventivo, il rapporto dell'organo di revisione, la relazione sulla gestione e lo schema di programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo in carica. Si pronuncia, inoltre, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

b) elegge, non oltre il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea nazionale elettiva, il Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo sezionale nel numero prescritto all'art. 24 – comma 1, e l'organo di revisione dei conti nel numero prescritto all'art. 26 – comma 1;

c) può nominare il Presidente Onorario;

d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo statuto per l'Assemblea Nazionale, in quanto compatibile.

5. L'assemblea straordinaria viene convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta della metà più uno dei Soci in regola con il tesseramento. All'avviso di convocazione deve essere allegata una breve relazione illustrativa degli argomenti per cui è convocata l'assemblea

straordinaria. La relazione illustrativa deve essere predisposta da chi ha richiesto la convocazione dell'assemblea straordinaria.

6. L'assemblea sezionale straordinaria delibera sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, e delibera, previa notificazione motivata alla Segreteria Generale, anche lo scioglimento della Sezione.

7. L'avviso di convocazione, sia dell'assemblea ordinaria che di quella straordinaria, deve indicare:

- giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione
- luogo della riunione
- elenco degli argomenti sottoposti all'assemblea (Ordine del Giorno).

8. Ove non espressamente disciplinato è fatto espresso rinvio alle disposizioni che regolano l'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.

ART. 24 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE – FUNZIONI E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto:

- a) quando gli associati non sono più di cento: dal Presidente, da un Vicepresidente e da quattro Consiglieri.
- b) quando gli associati sono più di cento e non oltre duecento: dal Presidente, da due Vicepresidenti e da cinque Consiglieri.
- c) quando gli associati sono più di duecento e non oltre trecento: dal Presidente, da due Vicepresidenti e da sei Consiglieri.
- d) quando gli associati sono più di trecento: dal Presidente, da tre Vicepresidenti e da sette Consiglieri.

2. I Vicepresidenti, di cui uno Vicario, vengono eletti dal Consiglio Direttivo Sezionale, fra i suoi componenti, nella sua prima riunione.

3. Ogni Sezione nomina al di fuori del Consiglio Direttivo un Segretario, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

4. Il Consiglio Direttivo Sezionale:

- a) si riunisce almeno quattro volte l'anno;
- b) all'inizio dell'anno approva il programma di attività e successivamente ne cura l'attuazione;
- c) attua nel rispetto delle programmatiche associative la volontà della Sezione e sottopone all'Assemblea sezionale ogni proposta che ritiene idonea a realizzare;
- d) predispone o cura che vengano compilati il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto gestionale;
- e) indice l'assemblea sezionale ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno, salvo quanto previsto all'Art. 23 – comma 4 b);
- f) indice l'assemblea sezionale straordinaria su proposta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta della metà più uno dei Soci in regola con il tesseramento;
- g) propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei Soci testimonial;
- h) determina la quota di tesseramento a favore della Sezione in aggiunta a quella da inviare all'U.N.V.S.;
- i) esercita ogni altra attribuzione prevista dal presente Statuto.

5. Per la convocazione del Consiglio Direttivo Sezionale, per la validità delle riunioni, per le modalità delle deliberazioni, per l'integrazione e la decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo Nazionale.

6. Nei casi di:

- vacanza di un Consigliere
- decadenza del Consiglio Direttivo sezionale

si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'Art. 10, comma 6 e all'Art. 11, commi 2 e 3.

ART. 25 – IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

1. Il Presidente della Sezione è eletto dall'assemblea sezionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente dell'Unione.
2. È a tutti gli effetti il rappresentante legale della Sezione e rappresenta l'Unione nel territorio di competenza;
3. Rappresenta la Sezione alle Assemblee Nazionali dell'U.N.V.S.. In caso di impedimento, delega nell'ordine il Vice Presidente Vicario, un altro Vice Presidente, un componente del Consiglio Direttivo, comunicandone per iscritto il nominativo alla Segreteria Generale.
4. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Sezione, non meno di quattro all'anno, e convoca l'Assemblea Sezionale come previsto all'Art. 23 – comma 3;
5. Il Presidente è l'elemento propulsore della Sezione e a tal fine:
 - a) Promuove e coordina tutte le attività gestionali, amministrative e operative della Sezione avvalendosi della collaborazione dei Consiglieri, del Segretario e di Soci opportunamente scelti per particolari compiti;
 - b) Cura l'attuazione del programma di attività approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale;
 - c) Promuove le azioni necessarie per la tempestiva riscossione delle quote associative annuali e il loro versamento alla Segreteria Generale;
 - d) Promuove un piano di sviluppo per l'acquisizione di nuovi Soci e collabora con il Delegato Regionale per la costituzione di nuove Sezioni nel territorio circostante.
 - e) Tiene i contatti con le autorità istituzionali, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva e le associazioni sportive del proprio territorio al fine di instaurare rapporti di reciproca e fattiva collaborazione.
 - f) Attua ogni possibile iniziativa volta al reperimento dei fondi (contributi, sponsorizzazioni, finanziamenti) necessari per la realizzazione delle attività della Sezione.
6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente dell'Unione.

ART. 26 – IL REVISORE DEI CONTI DELLA SEZIONE

1. L'Assemblea Sezionale elegge, ogni quattro anni, un Revisore dei Conti per il controllo dei conti della Sezione.
2. Il Revisore dei Conti:
 - a) vigila sulla gestione economico-finanziaria della Sezione;
 - b) assiste alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale.
 - c) riferisce trimestralmente al Consiglio Direttivo Sezionale sull'andamento della gestione della Sezione;
 - d) si pronuncia, con relazione diretta all'Assemblea Sezionale, sul conto consuntivo della Sezione;
 - e) esegue le verifiche di carattere amministrativo.
3. Per la decadenza del Revisore dei Conti si fa espresso riferimento al Codice Civile, così come per le integrazioni e per quanto non espressamente previsto.
4. Il Revisore dei Conti non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo Sezionale.
5. È data facoltà alle Sezioni, ove ne sussistano le possibilità, di eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti nella composizione prevista al **comma 1** dell'art.19 del presente Statuto. In questo caso trovano applicazione anche i **commi 2 e 3** dello stesso articolo 19.

ART. 27 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni che possono essere applicate dagli organi disciplinari sono le seguenti:
 - a) la censura;
 - b) la sospensione;
 - c) la radiazione.

2. Il Regolamento Organico dell'U.N.V.S. disciplina i principi, i soggetti, le procedure, gli atti, compresi i provvedimenti di clemenza, tutti relativi alla giustizia sportiva.
3. Le decisioni definitive assunte dagli organi di disciplina sportiva saranno trasmessi al CONI per l'inserimento nel "Registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo" istituito presso il CONI.

ART. 28 – ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE

1. I requisiti occorrenti per l'eleggibilità sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano e Socio ordinario dell'U.N.V.S. maggiorenne;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle **Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva**, del CONI o da parte dell'**Organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico**; è ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- d) il candidato deve essere in regola col tesseramento alla data della presentazione della candidatura.

2. È ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o altrui, direttamente collegata alla gestione dell'Unione; è ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il CONI, contro l'Associazione stessa, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

3. Non sono eleggibili alle cariche nazionali di Presidente e Consigliere coloro che rivestono cariche direttive nazionali di gestione in altri Enti del Terzo Settore che non abbiano finalità sportive.

4. Coloro che intendono essere eletti alle cariche associative devono presentare alla Segreteria Generale la propria candidatura per iscritto, corredata da un curriculum personale e sportivo e della autocertificazione ai sensi di legge della mancanza delle cause di ineleggibilità previste nei commi 1, 2 e 3, almeno 45 giorni prima dell'Assemblea elettiva. La Segreteria Generale provvederà ad inviare il tutto ai Delegati Regionali e alle Sezioni.

5. Le candidature sono individuali e non sono ammesse candidature per più di una carica associativa.

6. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.

7. I componenti degli Organi Disciplinari e dei Revisori dei Conti possono essere eletti tra soggetti non tesserati.

ART. 29 – DURATA DELLE CARICHE

1. La durata nella stessa carica è stabilita in quattro anni e la carica medesima è rinnovabile per ulteriori due mandati quadriennali consecutivi coincidenti con il quadriennio olimpico. Fa eccezione la Commissione Nazionale d'Appello, il cui rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.

2. In caso di dimissioni o di decadenza di membri di organi elettivi in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso può essere integrato chiamando a farne parte i primi dei non eletti purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

ART. 30 – INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche ricoperte negli organi associativi dell'U.N.V.S. sono incompatibili tra di loro. Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva Nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Sono considerati incompatibili, con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati; qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, l'interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
2. Chiunque venga a trovarsi in situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra carica entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento; in caso di mancata opzione si avrà la decadenza dalla carica assunta posteriormente.

ART. 31 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.
2. L'attività associativa si svolge per quadrienni olimpici.

ART. 32 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e Sezionale al massimo entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

ART. 33 - ORGANO DI STAMPA

1. Il periodico "IL VETERANO DELLO SPORT" è lo strumento di comunicazione ufficiale dell'Unione attraverso il quale ogni Socio viene informato sull'attività associativa e sul lavoro organizzativo e deliberativo svolto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dagli altri Organi dell'Unione e dalle Sezioni.
2. La collaborazione su "Il Veterano dello Sport" è aperta ad ogni Socio.

ART. 34 - NORME E LEGGI

1. L'Unione fa proprie tutte le prescrizioni ed i requisiti previsti dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR n. 633/1972, nonché dalla normativa del Terzo Settore, che non siano già espressamente esplicitate negli articoli precedenti.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto e per quanto compatibili valgono le norme del Codice Civile e le norme regolamentari emanate dal CONI.

ART. 35 - DISPOSIZIONE FINALE

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Il Legale Rappresentante

Prof.ssa Francesca Bardelli

F. Bardelli

~~PROVINCIALE~~
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
Registrato il 22/05/2024
Serie 3 N° 930
Veneri Sono
Stato Imp. di G. B. B.

IL FUNZIONARIO
Franco *[firma]*